

D.D.G. 000153

Visto: si pubblici



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L. R. 15/05/2000 n.10;
- VISTO i DD.P.R.S. del 22/06/2001 nn.9 e 10;
- VISTA la circolare prot. n. 16210 del 05/08/2003 recante le modalità di attuazione dell'accordo recepito con D.P. Reg. n.2939 del 24/07/2003;
- VISTO il CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15/05/2000 n.10 – quadriennio giuridico 2002/2005 biennio economico 2002/2003;
- VISTO il CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15/05/2000 n.10 – biennio economico 2004/2005;
- VISTO il CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15/05/2000 n.10 – biennio economico 2006/2007;
- VISTA la sentenza n. XXXX/XX del XX/XX/XXXX con la quale la Corte di Appello di Catania in parziale riforma della sentenza n.XXXX/XX del XX/XX/XXXX del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro dichiara il diritto del Sig. XXXXXXXXXXXXXXX al trattamento economico tabellare nella posizione B4 fino al 31/12/2010, e condanna l'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento in favore dell'appellato dei tre quarti delle spese processuali liquidate dal Tribunale relative al primo grado di giudizio, e al pagamento da distrarsi in favore del difensore delle spese processuali relative al grado di appello, liquidate in €. 2.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
- VISTO il D.D.G. n. 5531 del 23/09/2016 con il quale, in esecuzione della sentenza n.XXXX/XX del XX/XX/XXXX del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, munita di formula esecutiva in data 15/10/2015, il Sig. XXXXXX XXX è collocato nella categoria "B" posizione economica "3" a decorrere dal 01/01/2002 e nella posizione economica "B 4" dall'1/01/2008;
- CONSIDERATA** la sentenza n. XXXX/XX la Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza n.XXXX/XX del Tribunale di Catania, riconoscendo il diritto al trattamento economico tabellare nella posizione B4 fino al 31/12/2010;
- RITENUTO** di dover riconoscere aL Sig. XXX il trattamento economico tabellare nella posizione B4 fino al 31/12/2010;

DECRETA

Art.1) In esecuzione della la sentenza n. XXXX/XX del XX/XX/XXXX con la quale la Corte di Appello di Catania in parziale riforma della sentenza n. XXXXXXX del XX/XX/XXXX del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro il diritto del Sig. XXX al trattamento economico tabellare nella posizione B4 è riconosciuto fino al 31/12/2010.

Art.2) E' disposto il pagamento in favore dell'appellato dei tre quarti delle spese processuali liquidate dal Tribunale relative al primo grado di giudizio, ed il pagamento da distrarsi in favore del difensore delle spese processuali relative al grado di appello, liquidate in €. 2.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

122 GEN. 2019

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Pio Guida



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia

